COMUNE DI POGLIANO MILANESE PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 9)

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 24 DEL 12-02-2015

OGGETTO: Prestazioni di lavoro straordinario anno 2015.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'Art. 14 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio normativo 1998/2001, il quale stabilisce che per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'Art. 31, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. del 06.07.1995, per la parte residua dopo l'applicazione dell'Art. 15, comma 1, lettera a) del C.C.N.L. del 01.01.1999;

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni-Autonomie Locali per il biennio economico 2008/2009, siglato in data 31.07.2009;

VISTO il 4° comma del citato Art. 14, ai sensi del quale, a decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le prestazioni medesime è rideterminato in 180 ore, ed i risparmi derivanti dalla riduzione confluiscono nel fondo di cui all'Art. 15 del C.C.N.L. siglato il 01.01.1999;

VISTO l'Art. 38, 1° comma, dell'accordo integrativo al C.C.N.L. sottoscritto in data 14.09.2000, che recita: «Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'Art. 14 del C.C.N.L. dell'1.04.1999»;

VISTO l'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, che testualmente recita: "A decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio", mentre a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 423 in data 04/10/2012, secondo la quale il "tetto" corrispondente all'importo dell'anno 2010 è applicabile sia al "trattamento accessorio" finanziato con il fondo per la contrattazione integrativa alimentato ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL EELL del 1.04.1999, che al fondo per il "lavoro straordinario" alimentato ai sensi dell'art. 14 del CCNL EELL del 01.04.1999, affermando la regola di carattere generale del blocco triennale "dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio"; inoltre nella stessa delibera si precisa che sulla scorta di quanto statuito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 51/2011, alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento, l'art. 9 comma 2 bis precitato è una disposizione di stretta interpretazione, pertanto, in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe od esclusioni, poiché la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico;

VERIFICATO che:

- essendo venuto meno il vincolo della diminuzione rispetto alla media del personale dipendente dell'anno 2010, non deve più essere calcolata la previsione delle cessioni e assunzioni effettuabili nell'anno, mentre debbono essere consolidate le riduzioni eventualmente operate per effetto delle cessazioni intervenute nel periodo 2010-2014;
- il valore medio dei dipendenti nell'anno 2010 risultava essere pari a n. 43,50 unità, mentre nell'anno 2014 di n. 41,33 unità, determinando un differenziale negativo di 2,17 unità medie annue, corrispondente ad una riduzione per l'anno 2014 pari al 4,99%;
- il fondo straordinario per l'anno 2014, risultava determinato nel modo seguente:

nell'anno 2014, che si intendono consolidate, e pertanto pari a €. €. 12.809,25.=;

RITENUTO di dover determinare il Fondo straordinario per l'anno 2015, tenuto conto delle riduzioni operate

VISTO il prospetto allegato (Allegato n. 1), dal quale si evince che il monte ore complessivo per l'anno 2015 è di circa n. 874 ore, calcolate come segue: somma stanziata a bilancio diviso il costo di un'ora di lavoro straordinario diurna feriale di un dipendente di categoria C.1, tenuto conto del budget necessario a remunerare l'istituto della banca delle ore;

DATO atto che il monte ore assegnato a ciascuna Area non può essere superato, salvo consenso del dipendente a dare luogo al recupero delle ore in esubero attraverso il riposo compensativo, ai sensi dell'Art. 38, 7° comma, del C.C.N.L. del 14.09.2000, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio;

RILEVATO che, di concerto con le R.S.U. e le OO.SS., saranno effettuate in corso d'anno alcune verifiche al fine di valutare le condizioni che hanno reso necessario il ricorso al lavoro straordinario e provvedendo contestualmente ad individuare gli elementi che potrebbero portare una riduzione dello stesso;

VISTO l'Art. 9 della Legge 30.12.1991, n. 412, che fa obbligo alle Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 01.07.1992, di non autorizzare il ricorso al lavoro straordinario qualora non siano regolarmente operanti strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione del lavoro;

DATO ATTO che questo Comune ha provveduto a dotarsi di idonea metodologia per una puntuale rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio del personale dipendente;

RITENUTO che i Responsabili degli Uffici e dei Servizi possano chiedere, in corrispondenza di effettive necessità, di fronteggiare particolari situazioni di lavoro al di fuori del normale orario di servizio, per un monte ore individuale come da prospetto allegato (Allegato n. 1), e comunque nei limiti stabiliti dal vigente C.C.N.L.;

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni-Autonomie Locali;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 20.01.2015, resa immediatamente eseguibile, con cui è stato autorizzato il Bilancio ed il PEG per l'esercizio Provvisorio 2015;

DETERMINA

- 1) Assegnare a ciascun Responsabile d'Area il monte ore per l'anno 2015 come indicato nel prospetto allegato (Allegato n. 1).
- 2) Impegnare la spesa complessiva di Euro 12.809,25.=, oltre oneri riflessi e IRAP, finanziata con entrate correnti di bilancio, a titolo di risorse utili a compensare il lavoro straordinario che il personale dipendente presterà nell'anno 2015.
- 3) Imputare la spesa di Euro 12.809,25.= all'intervento del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2015 corrispondente all'Intervento 1.01.02.01/210 ad oggetto: "Compenso per lavoro straordinario", del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2014.
- 4) Imputare, inoltre, la spesa di Euro 3.048,60.= per oneri riflessi e la spesa di Euro 1.088,79.= per IRAP ai seguenti interventi del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2015 corrispondenti rispettivamente all'Intervento 1.01.02.01/3233 ad oggetto: "Oneri riflessi su salario accessorio" e all'Intervento 1.01.02.07/176 ad oggetto: "Versamento IRAP", del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2014.
- 5) Dare atto che le predette spese saranno liquidate a mensilità posticipate con la procedura prevista dall'Art. 37 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- 6) Trasmettere copia del presente atto alle R.S.U. e OO.SS. per l'opportuna informazione.
- 7) Dare atto che, ove necessario, sarà effettuata opportuna revisione del presente atto e che copia dello stesso sarà trasmesso a tutti i Responsabili di Servizio e alla R.S.U/OO.SS.
- 8) Dare, infine, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - Art. 163, comma 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 e art. 6, comma 1, del D.L. 65/89, convertito nella Legge 155/89, in quanto trattasi di spesa obbligatoria per legge;

- D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
- art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica.

Pogliano Milanese, 11 febbraio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Giulio Notarianni)

AREA FINANZIARIA

Impegno n. __225__/Cap. 210

Impegno n. __114_/Cap. 3233

Impegno n. __161__/Cap. 176

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 12.02.2015

LA RESPONSABILE (Rag. Giuseppina Rosanò)

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 25-02-2015

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 25-02-2015 al 12-03-2015

Pogliano Milanese, 25-02-2015

IL MESSO COMUNALE